

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

CPI MUTUI PRIVATI

POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA CON GARANZIE "TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE", "INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA", "INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA", "PERDITA D'IMPIEGO".

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP VITA
- IL DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
- IL DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
- LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
- IL FAC-SIMILE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 06/2025

"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari"



Prodotto assicurativo abbinato facoltativamente a Mutuo

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Net Insurance Life S.p.A.

CPI MUTUI PRIVATI

Ed. 06/2025

Il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

CPI MUTUI PRIVATI è una Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente (Banca) alla quale possono aderire, in qualità di Aderenti/Assicurati, i clienti della Contraente che hanno sottoscritto un contratto di mutuo con la stessa. L'adesione alla Polizza Collettiva, su base individuale e facoltativa, ha la finalità di protezione contro l'accadimento di eventi imprevedibili che possono colpire la persona assicurata, compromettendo la sua capacità di far fronte alla restituzione delle rate di mutuo. È un prodotto assicurativo multirischio, che prevede 3 diversi pacchetti assicurativi (opzioni). Ciascuna opzione prevede l'offerta congiunta di una garanzia ramo vita (cui il presente DIP Vita si riferisce) e di altre garanzie di ramo danni (le cui caratteristiche principali sono contenute nel DIP Danni e nel DIP Multirischi).



Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?

In caso di Decesso dell'Aderente/Assicurato, NET INSURANCE LIFE S.p.A. garantisce il pagamento di un importo pari al debito residuo del Mutuo previsto alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il Decesso, con un limite massimo di Euro 1.000.000 per ciascun Assicurato.

Qualora il Capitale assicurato sia inferiore all'importo erogato del Mutuo ovvero al Debito residuo, le Prestazioni Assicurate verranno ridotte secondo la proporzione tra Capitale assicurato e l'ammontare del mutuo erogato o del Debito residuo del Contratto di Finanziamento.

La predetta garanzia di ramo Vita è prestata congiuntamente alle garanzie di ramo danni (invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, perdita d'impiego) prestate dalla compagnia NET INSURANCE S.p.A. in caso di scelta da parte dell'Aderente/Assicurato delle opzioni di prodotto come sottoindicate:

| Opzione contrattuale | Coperture Assicurate | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | Decesso | Invalità Totale e Permanente | Inabilità Temporanea Totale | Perdita d'Impiego |
| Opzione 1 | Sì | Sì | No | No |
| Opzione 2 | Sì | Sì | Sì | No |
| Opzione 3 | Sì | Sì | No | Sì |

È assicurato il soggetto persona fisica sottoscrittore di un contratto di mutuo con la Contraente che, in base allo status professionale al momento dell'adesione alla polizza, può aderire alle seguenti opzioni:

Opzione 1: sottoscrivibile da **tutti gli Aderenti/Assicurati.**



Che cosa NON è assicurato?

Non è assicurabile:

- ✗ chi non è residente nella Comunità Europea e domiciliato in Italia;
- ✗ chi al momento dell'adesione, abbia un'età inferiore ai 18 anni o un'età superiore ai 65 anni compiuti.

Inoltre:

- ✗ la permanenza in copertura è limitata al compimento dei 75 anni.



Ci sono limiti di copertura?

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del Decesso – senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente/Assicurato – salvo quanto diversamente specificato e nei casi in cui il Decesso sia causato ad esempio da:

- ! dolo del Beneficiario e dell'Aderente/Assicurato;
- ! partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
- ! partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- ! incidente di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ! malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (malattie pregresse), malformazioni,

Opzione 2: sottoscrivibile dai soli **Produttori di Reddito ad eccezione dei Lavoratori Dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato**.

Opzione 3: sottoscrivibile dai soli **Lavoratori Dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato**.

invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate;

! suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto.



Dove vale la copertura?

✓ La copertura vale in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- **All'inizio del contratto:** alla sottoscrizione della Richiesta di Adesione, l'Aderente/Assicurato deve compilare il, il questionario anamnestico, rendendo dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul suo stato di salute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo.
- **Durante il corso del contratto:** l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia eventuali modifiche riguardanti il proprio profilo (ad esempio, modifiche riguardanti lo status professionale dello stesso) che siano intervenute in corso di contratto.
- **In caso di presentazione di una denuncia di Sinistro:** l'Aderente/Assicurato è tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

La copertura assicurativa viene prestata dietro pagamento da parte dell'Aderente/Assicurato di un premio unico in via anticipata e in un'unica soluzione; in alternativa, è possibile optare per il pagamento di un premio annuale ricorrente con tacito rinnovo per tutta la durata del mutuo.

Il premio viene addebitato sul c/c dell'Aderente/Assicurato al momento dell'emissione del Certificato di assicurazione, in forza dell'autorizzazione conferita dall'Aderente/Assicurato stesso alla Contraente, nella Richiesta di adesione. L'incasso di tale somma da parte della Contraente varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata delle coperture assicurative è pari:

- alla durata del mutuo, in caso di mutui di nuova erogazione,
- alla durata residua del mutuo, in caso di mutuo già erogato.

Le coperture assicurative vengono prestate per una durata variabile tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 360 mesi.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

- L'Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di decorrenza. L'esercizio del diritto di recesso implica necessariamente il recesso da tutte le coperture assicurative. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia (anche per il tramite della Contraente) provvederà alla restituzione del Premio versato (al netto delle imposte).
- In caso di Premio annuale, l'Aderente/Assicurato ha la facoltà di disdire il contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza annuale.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☒ NO

Il presente contratto non prevede valore di riscatto né di riduzione.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente (Banca) per conto dei propri clienti mutuatari, che in qualità di Aderenti/Assicurati possono aderire alla Polizza Collettiva, su base individuale e facoltativa. La polizza ha finalità di protezione dell'Assicurato contro l'accadimento di eventi imprevedibili che, nel corso della durata del contratto, possono pregiudicare la capacità di restituzione alla banca delle rate del Mutuo. È un prodotto assicurativo multirischio, che prevede 3 diversi pacchetti assicurativi (opzioni). Ciascuna opzione prevede l'offerta congiunta di garanzie di ramo danni (cui il presente DIP Danni si riferisce) e di una garanzia di ramo vita (le cui caratteristiche principali sono contenute nel DIP Vita e nel DIP Multirischio).



Che cosa è assicurato?

Per tutte le Opzioni, qualora il Capitale assicurato sia inferiore all'importo erogato del mutuo ovvero Debito residuo, le Prestazioni Assicurate verranno ridotte secondo la proporzione tra Capitale assicurato e l'ammontare del mutuo erogato o del Debito residuo del Contratto di Finanziamento.

OPZIONE 1 (sottoscrivibile da tutti gli Aderenti/Assicurati)

✓ INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DI GRADO UGUALE O SUPERIORE AL 60% DERIVANTE DA INFORTUNIO O MALATTIA

Indennizzo pari al Debito Residuo del Mutuo in linea capitale alla data del Sinistro, con un limite massimo di Euro 1.000.000 per ciascun Assicurato.

OPZIONE 2 (sottoscrivibile dai soli Produttori di Reddito ad eccezione dei Lavoratori Dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato)

✓ INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DI GRADO UGUALE O SUPERIORE AL 60% DERIVANTE DA INFORTUNIO O MALATTIA

Indennizzo pari al Debito Residuo del Mutuo in linea capitale alla data del Sinistro, con un limite massimo di Euro 1.000.000 per ciascun Assicurato.

✓ INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA

Indennizzo pari alle rate mensili del Mutuo che hanno scadenza durante il periodo dell'inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell'ultimo Indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale.

OPZIONE 3 (sottoscrivibile dai soli Lavoratori Dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato)



Che cosa non è assicurato?

Non è assicurabile chi:

- ✗ non sia residente nell'unione Europea e non sia domiciliato in Italia;
- ✗ al momento dell'adesione, abbia un'età inferiore ai 18 anni o un'età superiore ai 65 anni compiuti.

Inoltre:

- ✗ la permanenza in copertura è limitata al compimento dei 75 anni per la garanzia invalidità totale e permanente, e al pensionamento per le garanzie inabilità temporanea totale e perdita d'impiego.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni per le garanzie invalidità totale e permanente ed inabilità temporanea totale:

- ! incidente di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ! incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
- ! malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate;
- ! partecipazione attiva dell'Aderente/assicurato a fatti di guerra;
- ! partecipazione attiva dell'Aderente/assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
- ! dolo dell'Aderente/Assicurato;

✓ **INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DI GRADO UGUALE O SUPERIORE AL 60% DERIVANTE DA INFORTUNIO O MALATTIA**

Indennizzo pari al Debito Residuo del Mutuo in linea capitale alla data del Sinistro, con un limite massimo di Euro 1.000.000 per ciascun Assicurato.

✓ **PERDITA D'IMPIEGO**

Indennizzo pari alle rate mensili del Mutuo erogato dalla Contraente, che hanno scadenza durante il periodo di disoccupazione, ad eccezione del primo e dell'ultimo Indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Disoccupazione.

- ! Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell'aderente/assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- ! infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- ! aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi.

Principali esclusioni per la garanzia perdita d'impiego:

- ! l'Aderente/Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente del settore privato in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
- ! l'Aderente/Assicurato rientra nei casi di Disoccupazione parziale (Lavori Socialmente Utili);
- ! la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa;
- ! risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell'Aderente/Assicurato;
- ! l'Aderente/Assicurato percepisca il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale in tutto il mondo.
- ✓ Relativamente alla garanzia perdita d'impiego, la copertura vale per i sinistri relativi a contratti di lavoro regolamentati dalla legge italiana.



Che obblighi ho?

- **All'inizio del contratto:** quando sottoscrivi la richiesta di adesione, devi compilare il questionario anamnestico, rendendo dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul tuo stato di salute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo.
- **Nel corso della durata del contratto:** in caso di variazione del tuo status lavorativo, sei tenuto a comunicare il cambiamento alla compagnia sapendo che: (i) la copertura Invalidità Totale e Permanente (presente in tutte e tre le opzioni) resta in vigore senza alcuna modifica; (ii) le coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'Impiego (operante in funzione del tuo status professionale a seconda dell'opzione sottoscritta) cessano la propria efficacia e la compagnia ti rimborserà la relativa parte di premio non goduta. In alternativa, puoi optare per l'attivazione della nuova garanzia corrispondente al nuovo status professionale dietro corresponsione del relativo premio.
- **In caso di presentazione di una denuncia di sinistro:** sei tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Sei tenuto a pagare:

- un premio unico in via anticipata e in un'unica soluzione; in alternativa, potrai optare per il pagamento di un premio annuale ricorrente con tacito rinnovo per la durata del mutuo;
- limitatamente alla garanzia perdita d'impiego, in caso di durata del mutuo superiore ai 10 anni, la copertura prevede il pagamento di un premio unico anticipato per i primi 10 anni; a partire dall'undicesimo anno, è previsto il pagamento di un premio annuale ricorrente con tacito rinnovo, secondo quanto stabilito dalle condizioni tariffarie concordate al momento dell'adesione, per la restante durata residua del mutuo e sino al tuo pensionamento (se antecedente a quest'ultima).

Il premio viene addebitato sul c/c dell'Aderente/Assicurato al momento dell'emissione del Certificato di assicurazione, in forza dell'autorizzazione conferita dall'Aderente/Assicurato stesso alla Contraente, nella Richiesta di adesione. L'incasso di tale somma da parte della Contraente varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 della data di decorrenza, coincidente con:

- la data di erogazione del mutuo, per i Mutui di nuova erogazione;
- la data di emissione dell'adesione, per i Mutui già erogati.

La durata delle garanzie previste è pari alla durata del Mutuo (variabile tra un minimo di 6 mesi ad un massimo di 360 mesi).



Come posso disdire la polizza?

- Hai il diritto di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza (diritto di ripensamento).
In caso di Premio unico anticipato, hai diritto di recedere annualmente dalla copertura Danni e con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità.
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia (anche per il tramite della Contraente) provvederà alla restituzione del Premio versato (al netto delle imposte), oppure – in caso di recesso annuale – provvederà alla restituzione della parte di Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte).
- In caso di premio annuale, hai la facoltà di disdire il contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza annuale. In tal caso, tutte le garanzie assicurative dell'Opzione attivata cessano alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale.
- In caso di premio unico anticipato, a partire dall'11° anno, hai la facoltà di disdire la copertura limitatamente alla garanzia perdita d'impiego con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla Data di Scadenza annuale.

Assicurazione Multirischi

Prodotto assicurativo abbinato facoltativamente a Mutuo

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)

Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A.

CPI MUTUI PRIVATI

Ed. 06/2025 – Agg.to 01-2026

Il DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Net Insurance S.p.A. – Società per Azioni facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43 – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 – Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; e-mail: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it.

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594.

L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>.

Net Insurance Life S.p.A. – Società per Azioni facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43 – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 – Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; e-mail: info@netinsurancelife.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurancelife.it.

Il patrimonio netto di Net Insurance Life S.p.A. ammonta a € 51.141.876 e il risultato economico di periodo ammonta a € 17.941.625.

L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 229,54%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Vita e nel DIP Danni, è assicurato il soggetto persona fisica sottoscrittore di un Contratto di Mutuo con la Contraente che, in base allo status professionale al momento dell'adesione alla Polizza, può aderire alle seguenti opzioni:

Opzione 1: sottoscrivibile da **tutti gli Aderenti/Assicurati**.

Opzione 2: sottoscrivibile dai **solì Produttori di Reddito ad eccezione dei Lavoratori Dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato**.

Opzione 3: sottoscrivibile dai **solì Lavoratori Dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato**. Per le garanzie Decesso ed Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, dal calcolo del Debito residuo del Mutuo sono esclusi gli interessi nonché qualsiasi importo dovuto alla Banca a qualsiasi altro titolo (ad esempio rate insolute, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.).

Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'Impiego, l'indennizzo massimo è pari ad Euro 2.000 per ogni rata indennizzata; massimo 18 rate indennizzate, nel caso un medesimo Sinistro continui ininterrottamente per più periodi di 30 giorni; massimo 36 rate indennizzate nell'arco dell'intera durata dell'assicurazione, nel caso ti accadano più Sinistri successivi.

Per tutte le garanzie l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con l'Aderente/Assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Vita e nel DIP Danni, per le garanzie Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale, valgono le seguenti esclusioni:

- stato di ubriachezza/ebbrezza: qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo; in

| | |
|--|--|
| | <p>ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;</p> <ul style="list-style-type: none"> - abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Aderente/Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Aderente/Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro; - svolgimento delle seguenti attività professionali: forze dell'ordine e forze armate, quando in servizio attivo all'Estero; attività circensi e stuntman; attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere. - contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; - uso, anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall'altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere; partecipazione a competizioni professionistiche - o relative prove – ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; - trasformazioni o assestamenti energici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). <p>Per la garanzia Decesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; - incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); - infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; - atti volontari di autolesionismo dell'Aderente/Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata <p>Per le garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti e risse a cui l'Aderente/Assicurato abbia preso parte attiva; - eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; - applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Aderente/Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'assicurazione; - solo per la garanzia Inabilità Temporanea Totale, mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale. <p>Per la garanzia Perdita d'Impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - licenziamento dovuto a giustificato motivo soggettivo; licenziamento dovuto a motivi disciplinari o professionali; licenziamento tra congiunti, anche ascendenti e discendenti; - i contratti di lavoro sono stipulati all'estero, a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana; - all'atto dell'adesione l'Assicurato è a conoscenza della prossima Disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di Disoccupazione; - l'Assicurato non rientra nella lista di collocamento. |
|--|--|



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti limitazioni per la garanzia *Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'Impiego*:

- Periodo di Franchigia: 60 giorni
- Periodo di Carenza: 60 giorni
- Periodo di Riqualficazione che deve intercorrere tra due Sinistri ai fini della indennizzabilità anche del Sinistro successivo: 90 giorni

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzione delle Nazioni unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America (esclusione applicabile sia al Ramo Vita che al Ramo Danni).

Gli Indennizzi previsti per ciascuna copertura assicurativa non sono mai cumulabili in riferimento al medesimo periodo temporale.

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico

Se l'assicurato è guarito da una patologia oncologica e non si sono verificati episodi di recidiva da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Tale periodo è pari a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Per le patologie oncologiche previste nella Tabella che segue, il periodo è pari a quello indicato:

| Patologia oncologica | Caratteristiche | Anni dalla conclusione del trattamento attivo |
|----------------------|---|---|
| Colon-retto | Stadio I, qualsiasi età | 1 |
| Colon-retto | Stadio II/III, > 21 anni | 7 |
| Melanoma | > 21 anni | 6 |
| Mammella | Stadio I/II, qualsiasi età | 1 |
| Utero, collo | > 21 anni | 6 |
| Utero, corpo | Qualsiasi età | 5 |
| Testicolo | Qualsiasi età | 1 |
| Tiroide | Donne con diagnosi <55 anni - uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi | 1 |
| Linfomi di Hodgkin | <45 anni | 5 |
| Leucemie | Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età | 5 |

Modalità di esercizio

L'Assicurato invia tempestivamente all'impresa di assicurazione la certificazione rilasciatagli, senza oneri ed entro 30 gg. dalla richiesta, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o da un medico dipendente del servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta.

Effetti dell'oblio oncologico

Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'assicurato.
Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto assicurativo è dedicato ai clienti della contraente che hanno sottoscritto un contratto di mutuo con la stessa, aventi un'età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti al momento dell'Adesione, fermo restando che la permanenza in copertura è limitata a 75 anni non compiuti per le garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente, e al Pensionamento per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'impiego.



Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sul Premio

Si riporta di seguito l'informativa dettagliata sui costi:

| | Caricamento |
|----------------|-------------|
| Garanzia Vita | 50,00% |
| Garanzie Danni | 50,00% |

del Premio unico anticipato o Premio annuale al netto delle imposte, ove applicabili.

Costi di intermediazione

Si evidenzia di seguito la quota parte dei costi percepita in media dal distributore del prodotto:

| | Caricamento |
|----------------|-------------|
| Garanzia Vita | 60,00% |
| Garanzie Danni | 60,00% |

del costo stesso.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere presentati per iscritto (e-mail/PEC, posta, fax) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità:

- **PEC:** ufficio.reclami@pec.netinsurance.it
 - **Posta:** NET INSURANCE S.p.A. – C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA
 - **Fax:** +39 06 89326.570
- avendo cura di indicare:
- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del Contraente;

| | |
|------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p> <p>Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it.</p> |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--|---|
| Arbitro Assicurativo | Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile |
| OPPURE | oppure |
| diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET | - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215. |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |

REGIME FISCALE

| | |
|---|---|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | <ul style="list-style-type: none"> • La parte di premio destinata alla copertura di Ramo Vita non è soggetta ad imposizione fiscale, mentre la parte di Premio relativa alle coperture di Ramo Danni è soggetta all'imposta del 2,5%. • Sui premi versati alla Compagnia aventi ad oggetto il rischio di Decesso e di Invalidità Totale e Permanente per Infortunio o Malattia entro il limite massimo di € 530,00, in base alla normativa vigente alla data di redazione della presente Polizza collettiva, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% dei Premi stessi. |
|---|---|

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



Sommario

| | |
|---|----|
| CONTATTI UTILI..... | 3 |
| GLOSSARIO..... | 4 |
| CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 7 |
| POLIZZA COLLETTIVA CPI MUTUI PRIVATI..... | 7 |
| ART. 1 GARANZIE PRESTATE | 7 |
| ART. 2 OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE | 7 |
| ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E FORMALITÀ DI AMMISSIONE..... | 7 |
| ART. 4 LIMITI DI INDENNIZZO | 8 |
| ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO | 8 |
| ART. 6 AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONE NELLA PROFESSIONE..... | 9 |
| ART. 7 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA..... | 9 |
| ART. 8 DIRITTO DI REVOCA, RECESSO E DISDETTA | 9 |
| ART. 9 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI | 10 |
| ART. 10 PAGAMENTO DEL PREMIO | 10 |
| ART. 11 ANTICIPATA ESTINZIONE SU, ACCOLLO, SURROGA O RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO | 11 |
| ART. 12 DENUNCIA DEL SINISTRO..... | 12 |
| Art. 12.1 Decesso..... | 13 |
| Art. 12.2 Invalidità Totale e Permanente..... | 13 |
| Art. 12.3 Inabilità Temporanea Totale..... | 14 |
| Art. 12.3.1 Denunce successive - sospensione delle prestazioni | 14 |
| Art. 12.4 Perdita di impiego..... | 14 |
| Art. 12.4.1 Denunce successive - sospensione delle prestazioni | 14 |
| ART. 13 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO O DEI SUOI AVENTI CAUSA IN CASO DI SINISTRO | 15 |
| ART. 14 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI..... | 16 |
| ART. 15 ALTRE ASSICURAZIONI..... | 16 |
| ART. 16 IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI | 16 |
| ART. 17 COMUNICAZIONI..... | 16 |
| ART. 18 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'ASSICURATO | 16 |
| ART. 19 RINUNCIA ALLA RIVALSIA | 16 |
| ART. 20 HOME INSURANCE (Area Riservata)..... | 16 |
| ART. 21 FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE..... | 16 |
| ART. 22 CLAUSOLA LIBERATORIA..... | 16 |
| ART. 23 RECLAMI..... | 16 |
| ART. 24 CESSIONE DEI DIRITTI | 17 |
| ART. 25 CONTROVERSIE..... | 17 |
| ART. 26 TERMINI DI PRESCRIZIONE | 17 |
| ART. 27 SANZIONI | 17 |
| ART. 28 MODIFICHE ALLA RICHIESTA DI ADESIONE | 17 |
| ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DECESSO | 18 |
| ART. 29 OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI DECESSO | 18 |
| ART. 30 PRESTAZIONI ASSICURATE..... | 18 |
| ART. 31 BENEFICIARI..... | 18 |
| ART. 32 ESCLUSIONI..... | 18 |
| ART. 33 RISCATTO E PRESTITI | 19 |
| ART. 34 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI..... | 19 |
| ASSICURAZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA..... | 20 |
| ART. 35 PRESTAZIONI ASSICURATE..... | 20 |
| ART. 36 ESCLUSIONI..... | 20 |
| ART. 37 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI..... | 21 |

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



| | |
|--|----|
| ASSICURAZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE | 22 |
| ART. 38 PRESTAZIONI ASSICURATE | 22 |
| ART. 39 ESCLUSIONI..... | 22 |
| ART. 40 DENUNCE SUCCESSIVE | 23 |
| ART. 41 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI..... | 23 |
| ASSICURAZIONE PERDITA D'IMPIEGO..... | 24 |
| ART. 42 PRESTAZIONI ASSICURATE | 24 |
| ART. 43 ESCLUSIONI..... | 24 |
| ART. 44 DENUNCE SUCCESSIVE - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI | 25 |
| ART. 45 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI..... | 25 |
| INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI | 1 |
| RICHIESTA DI ADESIONE..... | 1 |
| QUESTIONARIO ANMNESTICO | 1 |

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO:

per la Copertura Vita (Decesso):

- per posta: NET INSURANCE LIFE S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia
- per e-mail: sinistri_CPI_crvolterra@netinsurance.it

per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego):

- per posta: NET INSURANCE S.p.A c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia
- per e-mail: sinistri_CPI_crvolterra@netinsurance.it

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI:

- Numero Verde: **800 7753 79** (Contact Center)
- E-mail: adesioni_CPI_crvolterra@netinsurance.it

PER INOLTARE UN RECLAMO:

- Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA
- Fax +39 06 89326570
- PEC ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



GLOSSARIO

Aderente

Soggetto che ha aderito facoltativamente alla Polizza Collettiva sottoscrivendo la Richiesta di Adesione e pagando il Premio. Coincide con la persona fisica che ha sottoscritto un Contratto di Mutuo con la Banca.

Adesione

Applicazione derivante dalla sottoscrizione della Richiesta di Adesione da parte dell'Assicurato alla Polizza Collettiva (o Contratto).

Assicurato

Assicurato è la persona fisica di età compresa tra i 18 ed i 65 anni non compiuti, cliente della Contraente in qualità di intestatario del Contratto di Mutuo. L'Assicurato coincide altresì con l'Aderente, cioè con il soggetto che ha aderito facoltativamente alla Polizza Collettiva sottoscrivendo la Richiesta di Adesione e pagando il Premio.

Banca

Coincide con la Contraente.

Beneficiario

Beneficiario della prestazione per il caso di Decesso è la persona fisica o giuridica designata nella Richiesta di Adesione dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dalla Polizza Collettiva, quando si verifica il Sinistro.

Beneficiario delle prestazioni per le Coperture Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego è l'Assicurato stesso.

Capitale assicurato

Prestazione che la Compagnia di Assicurazione corrisponde al Beneficiario in caso di Decesso o di Invalidità Totale e Permanente dell'Assicurato nel corso della Durata dell'Adesione. E' pari al Debito residuo, in linea capitale del Contratto di Mutuo stipulato dall'Assicurato con la Contraente e collegato con l'adesione alla Polizza, calcolato alla data del Sinistro ipotizzando il regolare rimborso dello stesso sulla base del piano d'ammortamento del Contratto di Mutuo. L'importo corrisposto, pertanto, sarà al netto delle rate o quote di rate insolte e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati.

Carenza

Carenza è il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza, durante il quale la Copertura Assicurativa non è operante. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo, la Compagnia di Assicurazione Danni non corrisponde la prestazione assicurata.

Compagnie di Assicurazione

Per la copertura vita: NET INSURANCE LIFE S.p.A. – Via

Giuseppe Antonio Guattani n. 4 – 00161 ROMA

Per le coperture danni: (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego): NET INSURANCE S.p.A. Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 – 00161 ROMA

Contraente

Banca/istituto di Credito presso il quale è stato richiesto il Mutuo che stipula la Polizza Collettiva con le Compagnie.

Condizioni Generali di Assicurazione/Condizioni di Assicurazione

Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto.

Contratto di Mutuo

Il Contratto di Mutuo è il Contratto con il quale la Banca concede all'Assicurato un Mutuo, rientrante nell'ambito dei **mutui ipotecari o chirografari** per una somma predeterminata che dovrà essere rimborsata dall'Assicurato secondo un piano di ammortamento alla francese, di durata non superiore a 30 anni ed al quale si riferisce la Copertura Assicurativa oggetto della presente Polizza Collettiva.

Copertura Assicurativa

La garanzia assicurativa concessa dalle Compagnie di Assicurazione e generata dal versamento di un Premio, a fronte del quale le Compagnie di Assicurazione sono obbligate al pagamento dell'indennizzo al verificarsi di un Sinistro.

Data di decorrenza

Data a partire dalla quale l'Adesione produce i suoi effetti:

- per i Mutui di nuova erogazione, a condizione che il Mutuo concesso dalla Contraente sia stato effettivamente erogato, anche parzialmente, la Data di Decorrenza coincide con la data di erogazione del Mutuo.;
- per i Mutui già erogati (stock), la Data di Decorrenza coincide con la data di emissione dell'Adesione.

Decesso

Il decesso è la morte dell'Assicurato.

Debito residuo

Quanto residua in linea capitale, a favore della Contraente, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento del Contratto di Mutuo, al netto di eventuali rate insolte.

Disoccupazione

Lo stato dell'Assicurato, Lavoratore Dipendente del settore

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



Privato, qualora egli contemporaneamente:

- abbia cessato la sua Normale attività lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;
- sia iscritto negli elenchi anagrafici o percepisca un'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
- non rifiuti eventuali offerte di lavoro.

Durata della Copertura Assicurativa

Intervallo di tempo compreso tra la Data di decorrenza dell'Adesione e la sua scadenza, durante il quale sono operanti le Garanzie ed ha validità.

Franchigia

La Franchigia per le Garanzie Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego, è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini della presente Polizza Collettiva, l'Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. La Franchigia per la Garanzia Invalidità Totale Permanente è il grado percentuale al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo.

Garante

Soggetto terzo che garantisce con il proprio patrimonio, anche attraverso una fidejussione, l'adempimento dell'obbligazione di cui al Contratto di Mutuo, rispondendo in solido con il mutuatario. Può coincidere con l'Assicurato/Aderente.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Inabilità Temporanea Totale

L'inabilità è la perdita temporanea ed in misura totale, a seguito di infortunio o malattia, della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.

Indennizzo

La somma dovuta dalle Compagnie di Assicurazione, in base alle Coperture Assicurative di cui alla presente Polizza Collettiva, a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Infortunio

L'infortunio è un evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili e indennizzabili a termini della presente Polizza Collettiva.

Invalidità Totale Permanente

La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della sua

integrità psicofisica, indipendentemente dal fatto che eserciti o meno una propria attività professionale. Nel caso di invalidità conseguente a Infortunio o Malattia, l'Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Polizza quando il grado percentuale di invalidità permanente subita dall'Assicurato sia pari o superiore al 60% della Totale, sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA". La valutazione dell'Invalidità Permanente verrà effettuata non prima che siano decorsi sei mesi dalla data della denuncia della Malattia o dell'Infortunio e comunque non oltre i dodici mesi da tale data.

Lavoratore Dipendente del settore Privato

Ai fini dell'eleggibilità per l'opzione 3: è Lavoratore Dipendente di settore Privato la persona fisica che presti la propria attività lavorativa, con qualunque qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali.

A titolo esemplificativo sono considerati Lavoratori Dipendenti:

- i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai;
- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga.

Malattia

La Malattia è l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Non Lavoratore

La persona fisica che non sia Produttore di Reddito.

Normale attività lavorativa

Attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall'Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza, immediatamente prima del Sinistro.

Parti

Le Compagnie Assicuratrici, la Contraente e l'Assicurato.

Pensionamento

Il passaggio del lavoratore dal servizio attivo alla condizione di pensionato. Tale situazione autorizza o impone la cessazione dell'attività di un lavoratore e la sua messa in pensione.

Perdita d'Impiego

È lo stato di disoccupazione a seguito di: - giustificato motivo oggettivo; - cause che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI



Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa

Periodo di Riqualificazione

Il periodo di Riqualificazione è il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione o di Inabilità Temporanea Totale durante il quale l'Assicurato deve svolgere la propria Normale attività lavorativa prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Disoccupazione o Inabilità Temporanea Totale.

Polizza/e Collettiva/i (o Contratto)

Polizza assicurativa in forma collettiva ad adesione facoltativa, sottoscritta tra NET INSURANCE S.p.A., NET INSURANCE LIFE S.p.A. e la Banca Contraente nell'interesse di più Assicurati che vogliono proteggersi contro i rischi dedotti nella Polizza medesima.

Pre-ammortamento

E' il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del Mutuo, di durata non superiore a 12 mesi, in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo.

Premio

Importo, comprensivo di imposte, che l'Aderente/Assicurato deve corrispondere all'atto dell'emissione dell'Adesione per le Coperture Assicurative prestate.

Produttore/i di reddito

Ai fini dell'eleggibilità per l'opzione 2): il soggetto che percepisca, al momento dell'Adesione, redditi di lavoro o di impresa, ovvero redditi derivanti da prestazioni di lavoro dipendente, dall'esercizio di arti o professioni o derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

Questionario Anamnestico

Documenti che l'Assicurato deve compilare, ove richiesto dalla Compagnia, prima della stipulazione dell'assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono alla Compagnia per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Rata Mensile

È la Rata Mensile del Mutuo come calcolata dalla Contraente secondo il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo rilasciato alla Compagnia di Assicurazione. In caso di frazionamento diverso da quello mensile, gli indennizzi per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego saranno determinati in ogni caso su base mensile.

Richiesta di Adesione

La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato mediante la quale l'Assicurato aderisce alla Polizza Collettiva e che contiene le dichiarazioni rilevanti ai fini dell'Assicurazione.

Sinistro

È l'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA CPI MUTUI PRIVATI

Il testo integrale della Polizza Collettiva stipulata tra la CONTRAENTE e le COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE è depositato presso la sede della Contraente e presso le sedi di NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A..

ART. 1 GARANZIE PRESTATE

Il presente Contratto comprende, a seconda delle opzioni sottoscrivibili, le seguenti garanzie:

- Decesso, per tutti gli Assicurati, prestata da NET INSURANCE LIFE S.p.A. (Opzioni 1, 2 e 3);
- Invalidità Totale Permanente, per tutti gli Assicurati, prestata da NET INSURANCE S.p.A. (Opzioni 1, 2 e 3);
- Inabilità Temporanea Totale, solo per i Produttori di reddito ad eccezione dei Lavoratori Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato, prestata da NET INSURANCE S.p.A. (Opzione 2);
- Perdita di Impiego, solo per i Dipendenti del settore Privato a tempo indeterminato, prestata da NET INSURANCE S.p.A. (Opzione 3).

Si riporta, per maggior chiarezza, il seguente schema esemplificativo:

| Opzione contrattuale | Persone Assicurabili | Coperture Assicurative | | | |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Morte | Invalidità Totale e Permanente | Inabilità Temporanea Totale | Perdita d'impiego |
| Opzione 1 | Tutti gli Assicurati | <i>Si</i> | <i>Si</i> | <i>No</i> | <i>No</i> |
| Opzione 2 | Riservata ai soli Produttori di reddito ad eccezione dei Lavoratori Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato e anzianità min 12 mesi | <i>Si</i> | <i>Si</i> | <i>Si</i> | <i>No</i> |
| Opzione 3 | Riservata ai soli Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato e anzianità min 12 mesi | <i>Si</i> | <i>Si</i> | <i>No</i> | <i>Si</i> |

Le garanzie sono prestate dalle Compagnie di Assicurazione in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.

Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma le garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea; la garanzia Perdita d'Impiego è valida solo relativamente a contratti di lavoro regolamentati dalla Legge Italiana.

ART. 2 OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Gli obblighi delle Compagnie di Assicurazione risultano esclusivamente dalla Polizza Collettiva, dalle Condizioni di Assicurazione, dalla Richiesta di Adesione, dalle eventuali appendici rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione stesse.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E FORMALITÀ DI AMMISSIONE

È assicurabile ciascuna persona fisica che:

- a) abbia stipulato un Contratto di Mutuo con la Contraente, di durata compresa tra 6 mesi e 360 mesi. Gli importi assicurati

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



- massimi sono riportati all'art. 4 che segue;
- b) sia di età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni non compiuti alla data della sottoscrizione della Richiesta di Adesione, fermo restando che l'età massima a scadenza ai fini dell'efficacia dell'Assicurazione è di 75 anni non compiuti per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente, e al Pensionamento per le garanzie Inabilità Totale Temporanea e Perdita di Impiego;
 - c) abbia aderito alla Polizza Collettiva sottoscrivendo la Richiesta di Adesione e il Questionario Anamnestico compilato datato e sottoscritto dall'Assicurato;
 - d) abbia fornito l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
 - e) abbia pagato il Premio unico anticipato (valido per i Mutui di nuova erogazione e Mutui già erogati) o il Premio annuale (valido per i Mutui di nuova erogazione e per i Mutui già erogati), dopo che ci sia stata l'accettazione da parte della Compagnia;
 - f) Con specifico riferimento alle garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'Impiego, non sia stata assente dalla normale attività lavorativa negli ultimi 12 (dodici) mesi, per più di 60 (sessanta) giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio.

L'Assicurato manifesta l'interesse ad aderire alla Polizza mediante la sottoscrizione della Richiesta di Adesione la cui validità è pari a 6 mesi.

Ogni Adesione dovrà essere completata con la documentazione indicata nel successivo art. 3.1.

In caso di sottoscrizione del Questionario Anamnestico, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della Copertura Assicurativa o di richiedere eventuale ulteriore documentazione sanitaria. In tali casi, la Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente l'accettazione o il rifiuto del rischio all'Assicurato e, per conoscenza, alla Contraente.

3.1 Norme assuntive

L'accettazione del rischio avviene, secondo le indicazioni di seguito riportate, sulla base dei dati forniti con la Richiesta di Adesione, completata in ogni parte, datata e firmata dall'Assicurato e del Questionario Anamnestico, compilato, datato e sottoscritto dall'Assicurato e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

- Per capitali fino a 300.000 euro e qualora l'età dell'assicurato sia inferiore a 55 anni, nel caso di tutti NO al Questionario Anamnestico la proposta non andrà in valutazione dato che non sono richieste ulteriori esami. Nel caso invece in cui il cliente risponda di SI ad una domanda allora l'applicativo chiederà di dettagliarla e la richiesta andrà in valutazione.
 - Per capitali da € 300.001 a 400.000 euro o comunque qualora l'età dell'assicurato sia superiore a 55 anni, la proposta andrà sempre in valutazione;
 - Per capitali superiori a 400.000,00 euro la proposta andrà sempre in valutazione in attesa della seguente documentazione medica a supporto:.
- ❖ Analisi del sangue: esame emocromocitometrico - piastrine - Velocità di eritro sedimentazione – Glicemia – creatinina – uricemia - colesterolo totale - HDL (Lipoproteine ad alta densità) - LDL (Lipoproteine a bassa densità) – trigliceride - transaminasi GOT/GPT - Gammaglutamiltontransferasi - anticorpi anti HIV 1 e 2 - sierologia epatite virale B (antigeni HB – anti HBs – anti HBc) - sierologia epatite virale C (anti VHC);
 - ❖ Esame cardiovascolare con resoconto medico
 - ❖ Elettrocardiogramma;
 - ❖ Analisi del PSA (semenogelasi/antigene prostatico specifico) esclusivamente per gli uomini la cui età all'Adesione supera i 50 anni;
 - ❖ Relazione medica.

Di volta in volta la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria.

Per i casi specifici, l'Adesione potrà essere perfezionata solo dopo che la Compagnia avrà dato il proprio consenso.

ART. 4 LIMITI DI INDENNIZZO

L'indennizzo non potrà superare:

- in caso di Decesso o Invalidità Totale Permanente Euro 1.000.000,00 per Sinistro;
- Inabilità Temporanea Totale – Perdita d'Impiego: Euro 2.000,00 mensili col massimo di 18 Indennizzi mensili di Rate Mutuo per Sinistro e 36 Indennizzi mensili di Rate Mutuo per l'intera Durata della Copertura Assicurativa.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



delle Compagnie di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dalle Compagnie di Assicurazione all'atto dell'adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza.

ART. 6 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONE NELLA PROFESSIONE

L'Assicurato è esonerato dal dover dare comunicazioni alla Compagnia di eventuali aggravanti e diminuzioni di rischio ai sensi degli Artt. 1897-1898 Codice Civile.

Ai sensi dell'Art. 1926 del Codice Civile l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia eventuali cambiamenti di status occupazionale.

L'Assicurato può aderire solo all'opzione che, alla data di sottoscrizione della Richiesta di Adesione, corrisponde al suo effettivo status occupazionale. Qualora lo status occupazionale dell'Assicurato cambi in corso di durata delle Coperture Assicurative, egli è tenuto a comunicare il cambiamento alla Compagnia, sapendo che:

- **Le coperture Decesso ed Invalidità Totale Permanente (presenti in tutte e tre le opzioni) restano in vigore senza alcuna modifica;**
- **Le coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'Impiego (operante in funzione dello status occupazionale dell'Assicurato a seconda dell'opzione sottoscritta) cessano la propria efficacia e la Compagnia rimborserà all'Assicurato la relativa parte di Premio non goduta. In questo caso, l'Assicurato potrà optare per l'attivazione della nuova garanzia corrispondente al nuovo status occupazionale, dietro corresponsione del corrispondente Premio.**

ART. 7 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24:00 della Data di decorrenza, coincidente con:

- la data di erogazione del Mutuo, per i Mutui di nuova erogazione;
- la data di emissione dell'Adesione, per i Mutui già erogati.

Per le garanzie Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale la durata coincide sempre con la durata originaria/durata residua del Contratto di Mutuo (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite minimo di 6 mesi e massimo di 360 mesi (incluso il periodo di pre-ammortamento).

Le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente terminano, in ogni caso, al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato, mentre la garanzia Inabilità Temporanea Totale ha termine alla data di Pensionamento dell'Assicurato.

Per la garanzia Perdita d'Impiego è prevista una durata di 10 anni (120 mesi), sempre che il Mutuo abbia una durata pari o superiore a 10 anni, sia che al momento dell'emissione dell'adesione sia optato per Premio unico anticipato, sia per premio annuale.

Al termine dei dieci anni l'Adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, alle medesime condizioni tariffarie stabilite al momento della stipula dell'Adesione, attraverso il pagamento di un Premio annuo, fino al termine del Contratto di Mutuo, salvo disdetta da una delle due Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima del tacito rinnovo annuale.

La garanzia Perdita d'Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di Pensionamento dell'Assicurato.

In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

1. Decesso dell'Assicurato;
2. Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato;
3. scadenza dell'Adesione;
4. scadenza della ricorrenza annuale in caso di disdetta da parte dell'Assicurato per Adesioni con durata annuale;
5. scadenza della ricorrenza annuale in caso di disdetta da parte dell'Assicurato per la garanzia Perdita d'Impiego;
6. raggiungimento del 75° anno di età dell'Assicurato per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente;
7. raggiungimento dell'età di Pensionamento (solo per le coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'Impiego)
8. esercizio del diritto di recesso;
9. anticipata estinzione totale del Mutuo da parte dell'Assicurato (nel caso in cui lo stesso non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria dell'Adesione);
10. surrogazione del Mutuo ai sensi dell'Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l'Assicurato non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa).

ART. 8 DIRITTO DI REVOCA, RECESSO E DISDETTA

La Richiesta di Adesione è revocabile dall'Aderente sino alla Data di Decorrenza.

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



L'Aderente ha diritto di recedere:

- dalle Coperture Assicurative relative alla propria Adesione entro **60 (sessanta) giorni** dalla Data di Decorrenza, con restituzione del Premio pagato (al netto delle imposte, per le coperture danni);
- annualmente dalle coperture danni, in caso di Premio unico anticipato, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità, con restituzione del Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) calcolato sulla base della formula di rimborso prevista dal successivo art. 11. Si precisa che in caso di recesso dalla sola garanzia Perdita di impiego il preavviso è di 30 giorni così come previsto all'art. 7.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Compagnie, anche per il tramite della Contraente, rimborsano il Premio all'Assicurato.

L'Aderente ha facoltà di disdire il Contratto:

- in caso di Premio annuale, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla Data di Scadenza annuale;
- in caso di Premio unico anticipato, a partire dall'11° anno e limitatamente alla garanzia Perdita d'Impiego, con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla Data di Scadenza annuale.

La revoca, il recesso e la disdetta devono essere comunicate per iscritto alle Compagnie, o eventualmente per il tramite della filiale della Contraente presso la quale è stata sottoscritta la Richiesta di Adesione, mediante lettera raccomandata A/R contenente gli estremi identificativi del Contratto stesso, inviata a:

NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A.
c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia

L'esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e le Compagnie di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.

ART. 9 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

Beneficiario delle prestazioni assicurative, in riferimento alle garanzie Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'Impiego è l'Assicurato; in riferimento alla garanzia Decesso, Beneficiario dell'Indennizzo è il soggetto (o i soggetti) indicato/i, in forma nominativa o generica, dall'Assicurato all'interno della Richiesta di Adesione.

La Banca o l'intermediario finanziario possono essere designati come Beneficiari solo qualora il Contratto non sia intermediato dalla Banca o dall'intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

L'Assicurato può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni comunicandolo per iscritto alle Compagnie o con testamento recante l'espressa indicazione dell'Adesione al Contratto.

Tuttavia, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo il Decesso dell'Assicurato;
- quando l'Assicurato e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto alle Compagnie, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alle Compagnie di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso e liquidazione richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

In caso di Sinistro verranno liquidate dalle Compagnie le prestazioni calcolate alla data del Sinistro.

Nel caso di estinzione anticipata o accollo del Mutuo e portabilità del Mutuo, laddove sia stato richiesto alle Compagnie il mantenimento delle coperture assicurative, Beneficiario delle prestazioni resta l'Assicurato stesso o, in caso di Decesso, i suoi aventi diritto, ovvero la persona fisica designata dall'Assicurato nella Richiesta di Adesione.

ART. 10 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione viene prestata dietro corresponsione da parte dell'Aderente/Assicurato o per suo conto dalla Contraente di un Premio per le Coperture Assicurative prestate dalle Compagnie di Assicurazione, come segue:

- In caso di durata del Mutuo inferiore a 10 anni per tutte le garanzie: Premio unico in via anticipata e in un'unica soluzione o Premio annuale ricorrente con tacito rinnovo per la durata del Mutuo;
- In caso di durata del Mutuo superiore a 10 anni:
 - per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale: Premio unico in via anticipata e in un'unica soluzione o Premio annuale ricorrente con tacito rinnovo per la durata del Mutuo;

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



- per la garanzia Perdita d'Impiego: Premio unico anticipato per i primi 10 anni e, a partire dall'undicesimo anno, il pagamento per tutta la durata residua del Mutuo sino al Pensionamento di un Premio annuale ricorrente con tacito rinnovo, secondo quanto stabilito dalle condizioni tariffarie concordate al momento dell'Adesione o Premio annuale ricorrente con tacito rinnovo per la durata del Mutuo.

Il premio viene addebitato sul c/c dell'Aderente/Assicurato al momento dell'emissione del Certificato di assicurazione, in forza dell'autorizzazione conferita dall'Aderente/Assicurato stesso alla Contraente, nella Richiesta di adesione. L'incasso di tale somma da parte della Contraente varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia.

Il Premio è calcolato in percentuale dell'importo totale del Capitale assicurato e in base alla durata del Contratto di Mutuo (espressa in mesi).

L'importo totale del Premio Unico o Premio Annuale è pari alla somma della componente di Premio per la Copertura Decesso e delle componenti del Premio per le Coperture danni.

Il Premio, non frazionabile, viene versato dall'Assicurato al momento dell'emissione all'Adesione alla Polizza Collettiva abbinata al Contratto di Mutuo.

ART. 11 ANTICIPATA ESTINZIONE, ACCOLLO, SURROGA O RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO

Nel caso di anticipata estinzione totale, accollo, surroga o rinegoziazione (che abbia comportato variazioni di parametri fondamentali del Contratto di mutuo quali la modifica della durata/ scadenza) del Contratto di Mutuo, salvo il caso in cui l'Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura alle condizioni originarie e fino alla scadenza originaria, le Compagnie di Assicurazione provvederanno alla restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Nei casi sopra indicati, la copertura assicurativa viene estinta dalla data di anticipata estinzione totale, accollo, surroga o rinegoziazione del Contratto di Mutuo.

La Contraente dovrà inviare alle Compagnie di Assicurazione comunicazione dell'anticipata estinzione totale, accollo, surroga o rinegoziazione del Contratto di Mutuo, indicandone gli elementi economici atti al calcolo del rimborso, oltre alla modalità di rimborso gradita dall'Assicurato.

Le Compagnie di Assicurazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, restituiranno all'Assicurato la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata per quanto concerne il Premio inerente la Copertura Decesso:

Rimborso del Premio Puro: $PVita \cdot (1-H) \cdot [(N-K) \cdot (N-K+1)] / [N \cdot (N+1)]$

Rimborso dei Costi: $PVita \cdot H \cdot [(N-K)/N]$

dove:

- PVita = Premio versato per la Copertura Decesso
- H = Costi sul premio versato per la Copertura Decesso
- N = durata originaria del Mutuo espressa in mesi interi
- K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data di anticipata estinzione totale/surroga del Mutuo.

Da sommarsi alla parte di Premio non goduto inerente le Coperture danni (Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego), calcolato come segue:

$$R = \frac{C}{D} \times \left\{ P \times (1-H) \times \frac{(N-K)}{N} \times \frac{(1 - (1 + J/12)^{-(N-K)})}{(1 - (1 + J/12)^{-N})} + P \times H \times \frac{(N-K)}{N} \right\}$$

dove:

R = Importo da rimborsare

C = Quota di capitale utilizzata a titolo di estinzione

D = Debito residuo al giorno immediatamente antecedente a quello in cui l'estinzione è avvenuta

P = Premio pagato per le coperture danni al netto delle imposte, degli eventuali diritti e di eventuali restituzioni a seguito di rimborsi per precedenti estinzioni parziali

H = % dei costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)

N = Durata dell'assicurazione espressa in mesi interi

K = Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



J = Tasso di ammortamento iniziale convenuto nel piano di ammortamento del Mutuo

La parte di Premio rimborsata è pari alla somma:

- del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del Capitale assicurato residuo;
- dei costi, al netto del costo di emissione, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

In caso di anticipata estinzione parziale del Contratto di Mutuo, salvo il caso in cui l'Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della Copertura alle condizioni originarie di polizza, le Compagnie provvederanno alla restituzione della parte di Premio pagato relativa alla porzione del capitale rimborsato. Il rateo di Premio da rimborsare sarà calcolato come sopra indicato. Resta altresì inteso che, a seguito dell'operazione di rimborso, il Premio originariamente versato risulterà ridotto in proporzione del capitale estinto rispetto al Debito Residuo.

Nei casi in cui l'anticipata estinzione parziale del Contratto di mutuo comporti variazioni di parametri fondamentali del contratto stesso quali la modifica della durata /della scadenza, realizzando di fatto una rinegoziazione del Contratto di Mutuo, il contratto di assicurazione in essere cesserà i suoi effetti secondo le modalità seguite per la totale estinzione, salvo il caso in cui l'Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della Copertura alle condizioni originarie di polizza. Qualora l'aderente intenda proseguire la copertura assicurativa, ha facoltà di sottoscrivere un nuovo contratto per il restante periodo di esposizione debitoria su cui, fermo il rispetto dell'età a scadenza, non si procederà né con un nuovo iter assuntivo, né con una nuova valutazione sanitaria, né con l'applicazione di alcuna carenza prevista per l'importo residuo – salvo che per le maggiori somme.

Si precisa che il rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto in seguito ad estinzione totale o parziale viene previsto solo in caso di Adesione con Premio Unico anticipato.

La richiesta di mantenimento della Copertura alle condizioni originarie dovrà essere effettuata dall'Assicurato direttamente alle Compagnie di Assicurazione o per il tramite della Contraente ai seguenti indirizzi:

- per la **Copertura Vita** (Decesso): NET INSURANCE LIFE S.p.A c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia;
- per le **Coperture Danni** (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego): NET INSURANCE S.p.A - c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia.

La richiesta di estinzione parziale è comunicata alle Compagnie dalla Contraente indicandone gli elementi economici atti al calcolo del rimborso, oltre alla modalità di rimborso gradita dall'Assicurato.

ART. 12 DENUNCIA DEL SINISTRO

I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati presso la filiale della Contraente mediante apposita comunicazione o compilazione del modulo Denuncia di Sinistro (disponibile nel Set informativo o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di Mutuo). La denuncia del Sinistro, completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata alle Compagnie di Assicurazione ai seguenti indirizzi:

- per la **Copertura Vita** (Decesso): NET INSURANCE LIFE S.p.A c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia;
- per le **Coperture Danni** (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego): NET INSURANCE S.p.A - c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia.

Oppure utilizzando la casella e-mail sinistri_CPI_crvolterra@netinsurance.it anche per informazioni relative ai Sinistri.

Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete della documentazione richiesta elencata nel modulo Denuncia di Sinistro.

Le Compagnie di Assicurazione si riservano il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro nonché copia del Contratto di Mutuo. L'Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia delle Compagnie di Assicurazione il cui costo sarà a totale carico di queste ultime.

Le Compagnie di Assicurazione eseguono i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di seguito specificata, riguardante ogni garanzia.

La documentazione necessaria, suddivisa per garanzia, è la seguente:

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



Art. 12.1 Decesso

- modulo di Denuncia Sinistro (disponibile nel Set informativo o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di Mutuo) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
 - fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell'Assicurato;
- copia della Richiesta di Adesione e del Questionario Anamnestico o, in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca;
- originale/copia del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- relazione del medico curante circa le cause del decesso, completa di anamnesi patologica prossima e remota, con particolare riferimento alla patologia che ha causato il decesso;
- copia di eventuali cartelle cliniche e/o documentazione sanitaria correlata;
- se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di anamnesi, relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato in relazione alla malattia che ha causato il decesso;
- in caso di decesso avvenuto in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio:
 - copia del referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche;
 - verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del decesso;
- una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari caso morte in presenza dell'Intermediario o con firma autenticata da un Pubblico Ufficiale che deve riportare le seguenti informazioni:
 - indicazione delle coordinate Bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile;
 - fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari, firmata dagli intestatari dei documenti
 - in caso di beneficiari persone giuridiche, fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale;
 - in caso di beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del Capitale.

NET INSURANCE LIFE S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l'intervento dell'Intermediario e/o per particolari casistiche, l'autentica della firma del richiedente.

NET INSURANCE LIFE S.p.A. esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.

Inoltre, la filiale della Contraente presso la quale è stato stipulato il Mutuo, i Beneficiari, o altra persona in loro vece, devono:

- fornire ogni ulteriore documentazione che NET INSURANCE LIFE S.p.A. ritenga opportuno richiedere per l'accertamento del Sinistro;
- consentire alla Compagnia di Assicurazione di svolgere tutte le indagini che essa ritenga necessarie.

Art. 12.2 Invalidità Totale e Permanente

- modulo di Denuncia Sinistro (disponibile nel Set informativo o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di Mutuo) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
 - fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell'Assicurato;
- copia della Richiesta di Adesione alle Coperture Assicurative e del Questionario Anamnestico, o in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca;
- dichiarazione del Sinistro compilato dal medico curante;
- copia della cartella clinica se, a seguito del Sinistro, è stato necessario il ricovero;
- in caso di Sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
- certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.); in difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile.

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



Art. 12.3 Inabilità Temporanea Totale

- modulo di Denuncia Sinistro (disponibile nel Set informativo o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di Mutuo) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
 - fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell'Assicurato;
- copia della Richiesta di Adesione alle Coperture Assicurative e del Questionario Anamnestico, o in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca;
- dichiarazione della Banca attestante l'importo della Rata mensile del Mutuo;
- dichiarazione del Sinistro compilata dal medico curante;
- copia del certificato del Pronto Soccorso;
- copia dei referti medici e dell'eventuale cartella clinica;
- copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione;
- i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale).

La documentazione andrà presentata al verificarsi del Sinistro e allo scadere di ogni periodo di Inabilità certificato dal medico. In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento delle pratiche di Sinistro.

L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell'Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal Contratto. L'Assicurato deve consentire alla Compagnia di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa.

Art. 12.3.1 Denunce successive - sospensione delle prestazioni

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualficazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l'Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa.

Art. 12.4 Perdita di impiego

- modulo di Denuncia Sinistro (disponibile nel Set informativo o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di Mutuo) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
 - fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell'Assicurato;
- copia della Richiesta di Adesione alle Coperture Assicurative o, in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca;
- dichiarazione della Contraente attestante l'importo della Rata mensile del Mutuo;
- copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro;
- copia della lettera di assunzione o certificazione equipollente;
- copia dell'iscrizione alla sezione circoscrizionale del Centro per l'impiego e dell'eventuale permanenza nella detta sezione di mese in mese;
- certificato di "Disponibilità al Lavoro" (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l'impiego);
- copia della domanda del datore di lavoro della CIGS (qualora l'Assicurato sia in regime di CIGS);
- attestazione del proprio periodo di CIGS con relativo pagamento (qualora l'Assicurato sia in regime di CIGS);
- dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato con indicati intestatario del conto corrente Bancario e codice IBAN.

L'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia stessa. L'Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.

Art. 12.4.1 Denunce successive - sospensione delle prestazioni

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d'impiego, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualficazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo indeterminato ed abbia superato il periodo di prova.

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l'Assicurato intraprenda un'attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente del settore Privato, quest'ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell'Indennizzo verrà interrotto definitivamente.

Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente del settore Privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell'Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l'interruzione sarà definitiva.

Disposizioni comuni

Le Compagnie di Assicurazione si riservano il diritto di richiedere, direttamente all'Assicurato o agli aventi causa, ulteriori accertamenti medici o documentazioni atti ad una corretta valutazione del Sinistro.

L'Assicurato deve inoltre:

- sciogliere dal segreto professionale i medici curanti;
- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia delle Compagnie, il cui costo sarà a totale carico delle Compagnie medesime.

ART. 13 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO O DEI SUOI AVENTI CAUSA IN CASO DI SINISTRO

Per la garanzia caso Decesso

In caso di Decesso, i Beneficiari designati possono compilare debitamente l'apposito modulo Denuncia di Sinistro (disponibile nel Set informativo o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di Mutuo), e inviare lo stesso con lettera raccomandata A/R a:

NET INSURANCE LIFE S.p.A.
c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia

Oppure utilizzando la casella e-mail sinistri_CPI_crivoltterra@netinsurance.it anche per informazioni relative ai Sinistri

unitamente alla documentazione di cui all'art. 12.1 delle Condizioni di Assicurazione e secondo le modalità ivi indicate.

In alternativa, la Banca presso la quale è stato conclusa la Richiesta di Adesione è a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo.

NET INSURANCE LIFE S.p.A. esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.

Per le garanzie danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'Impiego)

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso alla Compagnia di Assicurazione. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita al diritto o la relativa riduzione ai rimborsi ai sensi dell'Art.1915 C.C.

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro, deve inviare comunicazione di denuncia di sinistro mediante lettera raccomandata A/R a:

NET INSURANCE S.p.A.
c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia

Oppure utilizzando la casella e-mail sinistri_CPI_crivoltterra@netinsurance.it anche per informazioni relative ai Sinistri

unitamente alla documentazione prevista nelle Condizioni di Assicurazione e, specificamente, all'art. 12.2 per il caso di Invalidità Totale Permanente, all'art. 12.3 per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, all'art. 12.4 per il caso di Perdita d'Impiego.

In alternativa, la Banca presso la quale è stato conclusa la Richiesta di Adesione è a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo.

NET INSURANCE S.p.A. potrà inoltre, in ogni momento, richiedere all'Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui agli artt. 12.3.1 e 12.4.1.

NET INSURANCE S.p.A. esegue i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa specificata agli Articoli "Denuncia di Sinistro ed obblighi relativi" riguardanti ogni garanzia.

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



ART. 14 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Verificatosi l'evento assicurato, le Compagnie di Assicurazione provvederanno ad effettuare il pagamento relativo alle prestazioni garantite dal presente Contratto entro i termini previsti dall'art. 12.

Conseguentemente, l'Assicurato riconosce fin da ora che le Compagnie di Assicurazione saranno liberate dalle proprie obbligazioni di pagamento dell'indennizzo con il versamento del medesimo ai Beneficiari designati (con riferimento alla copertura Decesso) o all'Assicurato stesso (con riferimento alle Coperture Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'Impiego).

ART. 15 ALTRE ASSICURAZIONI

Resta convenuto che la Copertura Assicurativa può cumularsi con altre assicurazioni prestate dalle Compagnie NET Insurance S.p.A. e NET Insurance Life S.p.A. Di tale cumulo si terrà conto ai fini delle norme assuntive di cui al precedente art. 3.1.

ART. 16 IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI

Eventuali imposte ed altri oneri futuri relativi al presente Contratto sono a carico dell'Assicurato. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati alla Contraente.

ART. 17 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato alle Compagnie di Assicurazione, con riferimento alle Polizze Collettive dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R.. Eventuali comunicazioni da parte delle Compagnie di Assicurazione saranno indirizzate al domicilio indicato dall'Assicurato sulla Richiesta di Adesione.

ART. 18 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'ASSICURATO

La Contraente - in sede di conclusione del Contratto di Mutuo - provvederà ad informare della possibilità di aderire alla Polizza Collettiva e a fornire agli Assicurati copia delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Resta inteso che l'adesione da parte dei clienti della Contraente è meramente facoltativa e rimessa alla loro esclusiva volontà.

La Contraente terrà indenni e manlevate le Compagnie di Assicurazione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare loro dal mancato rispetto di quanto sopra da parte della Contraente stessa.

ART. 19 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Le Compagnie di Assicurazione rinunciano al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C.

La Compagnia di Assicurazione che presta le Coperture danni rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili del Sinistro per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente Contratto.

ART. 20 HOME INSURANCE (Area Riservata)

La Compagnia ha reso disponibile sul proprio Sito (<https://www.netinsurance.it>) un'Area internet riservata al Contraente (la cosiddetta area Home Insurance) accessibile tramite credenziali ottenibili con e-mail, codice fiscale e numero della tua Polizza. In tale Area è possibile consultare il Contratto e le coperture assicurative in essere con la Compagnia e gestire telematicamente il Contratto (effettuare il pagamento del Premio, denunciare un Sinistro, richiedere la modifica di dati personali).

ART. 21 FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio dell'Assicurato o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto, fermo l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall'Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il deposito di un'istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/2010.

La legge applicabile è quella italiana.

ART. 22 CLAUSOLA LIBERATORIA

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente al Sinistro formante oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima del Sinistro.

ART. 23 RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

per la Copertura Decesso:

Posta cartacea (anche raccomandata A.R.): NET INSURANCE LIFE S.p.A. – Ufficio Reclami - Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 –

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



00161 ROMA

- Posta elettronica certificata: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it;
- Fax: 06.89326.570

per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego):

Posta cartacea (anche raccomandata A.R.): NET INSURANCE S.p.A. – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 – 00161 ROMA

- Posta elettronica certificata: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it;
- Fax: 06.89326.570

I reclami saranno riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte della Compagnia o dell'Intermediario entro 45 giorni, l'Aderente/Assicurato può rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

ART. 24 CESSIONE DEI DIRITTI

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla copertura di cui alla presente Polizza.

ART. 25 CONTROVERSIE

Ferma restando la possibilità delle Parti, per la risoluzione di eventuali controversie, di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, le Parti hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto della copertura prestata dal presente Contratto. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del Consiglio dei Medici sono vincolanti per le Parti.

ART. 26 TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti delle Compagnie di Assicurazione si prescrive entro il termine di dieci anni per la Copertura Vita e due anni per le Coperture Danni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C.

Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, le Compagnie di Assicurazione non sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ART. 27 SANZIONI

In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a fornire alcuna Copertura Assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente Contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 28 MODIFICHE ALLA RICHIESTA DI ADESIONE

Le eventuali modifiche alle informazioni, comunicate dall'Assicurato nella Richiesta di Adesione, devono essere approvate dalle Compagnie di Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DECESSO (valida per tutti gli Assicurati) – Opzioni 1, 2, 3

ART. 29 OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI DECESSO

Nel caso di Decesso dell'Assicurato, NET INSURANCE LIFE S.p.A. corrisponderà l'indennizzo di cui al successivo art. 30, qualora:

- a) il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace; NET INSURANCE LIFE S.p.A. corrisponde il Capitale assicurato all'epoca del Sinistro dell'Assicurato così come definito al successivo art. 30. In caso di estinzione anticipata e di surroga del Mutuo si rinvia a quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso l'Assicurato non sia colpito da Sinistro nel corso della durata contrattuale, il contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il Premio pagato per la copertura caso Decesso resterà acquisito da NET INSURANCE LIFE S.p.A..
- b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 32;
- c) gli aventi causa dell'Assicurato abbiano adempiuto agli oneri di cui al successivo art. 34.

ART. 30 PRESTAZIONI ASSICURATE

In caso di Decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, NET INSURANCE LIFE S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al Debito residuo previsto dal piano di ammortamento del Contratto di Mutuo calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso al netto di rate insolute. La Copertura Assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell'Assicurato.

Qualora il Capitale assicurato sia inferiore all'importo erogato del Mutuo ovvero al Debito residuo, le Prestazioni Assicurate verranno ridotte secondo la proporzione tra Capitale assicurato e l'ammontare del Mutuo erogato o del Debito residuo del Contratto di Mutuo.

L'Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 1.000.000,00 per Sinistro, come previsto all'art. 4.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il Premio pagato per la copertura in caso di Decesso resterà acquisito a NET INSURANCE LIFE S.p.A..

In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Mutuo si rinvia a quanto indicato all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 31 BENEFICIARI

I Beneficiari della prestazione in caso di Decesso dell'Assicurato vengono designati dall'Assicurato tramite specifica indicazione riportata nella Richiesta di Adesione.

L'Assicurato può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni.

Eventuali revoche o modifiche devono essere fatte con dichiarazione scritta a NET INSURANCE LIFE S.p.A., tramite l'eventuale modulo messo a disposizione della Compagnia oppure con testamento recante l'espressa indicazione dell'Adesione al Contratto. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo la morte dell'Assicurato;
- quando l'Assicurato e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a NET INSURANCE LIFE S.p.A., rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal Contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a NET INSURANCE LIFE S.p.A. di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso, e liquidazione richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Non è consentito designare quale Beneficiario l'Intermediario.

ART. 32 ESCLUSIONI

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del Decesso – senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato – salvo nei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Beneficiario e dell'Assicurato;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



- malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto;
- stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
- contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
- infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Inoltre, è escluso il Decesso causato da:

- uso, anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4,000m e/o oltre il III grado della scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall'altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere;
- svolgimento delle seguenti attività professionali:
 - forze dell'ordine e forze armate quando in servizio attivo all'Esterio
 - attività circensi e stuntman
 - attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere.

Gli accertamenti sanitari di base richiesti per l'assunzione del contratto ove necessari sono riportati nell'art. 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

ART. 33 RISCATTO E PRESTITI

33.1 L'Assicurazione non ha né conferisce alcun valore di riscatto.

33.2. In relazione alla presente Polizza non sono concedibili prestiti.

ART. 34 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

In caso di Decesso, si richiama quanto indicato al precedente articolo 12.1.



ASSICURAZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA (valida per tutti gli assicurati) – OPZIONI 1, 2, 3

ART. 35 PRESTAZIONI ASSICURATE

La presente garanzia prevede, in caso di Infortunio o Malattia dell'Assicurato che comportino un'Invalidità Totale Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60%, della sua integrità psicofisica, indipendentemente dal fatto che l'Assicurato eserciti o meno un'attività professionale, intervenuti durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell'Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata all'Assicurato, salvo le limitazioni previste al successivo art. 36.

L'Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA".

La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Mutuo in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell'Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della diagnosi della Malattia stessa.

Qualora il Capitale assicurato sia inferiore all'importo erogato del Mutuo ovvero al Debito residuo, le Prestazioni Assicurate verranno ridotte secondo la proporzione tra Capitale assicurato e l'ammontare del Mutuo erogato o del Debito residuo del Contratto di Mutuo.

L'indennizzo non potrà superare l'importo di Euro 1.000.000,00 per Sinistro, come previsto dall'art. 4. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l'Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall'importo dovuto per l'Invalidità Totale Permanente.

In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Mutuo si rinvia a quanto indicato all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli articoli 9 ("Beneficiari delle prestazioni") e 14 ("Pagamento delle prestazioni") che precedono.

ART. 36 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i casi di Invalidità Totale Permanente causati da:

- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
- malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
- contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
- dolo dell'Assicurato;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
- infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- stato di ubriachezza/ebbrezza;

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



- qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
- in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
- infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti o risse a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
- applicazioni di carattere estetico richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'assicurazione;

inoltre, sono esclusi gli infortuni causati da:

- uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall'altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere;
- svolgimento delle seguenti attività professionali:
 - forze dell'ordine e forze armate quando in servizio attivo all'Estero
 - attività circensi e stuntman
 - attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere.

ART. 37 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

In caso di Sinistro l'Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto alla Compagnia di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'infortunio o malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 del C.C. La denuncia di Sinistro deve contenere l'indicazione del luogo dell'eventuale Sinistro, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

Per il pagamento conseguente all'Invalidità Totale Permanente, la denuncia dell'infortunio o della malattia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e all'apposita comunicazione o al modulo Denuncia di Sinistro deve essere allegata la documentazione specificata al precedente art. 12.2.

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



ASSICURAZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE

(valida solo per i Produttori di reddito ad eccezione dei Lavoratori Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato) - OPZIONE 2

ART. 38 PRESTAZIONI ASSICURATE

La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totale, la liquidazione mensile all'Assicurato di una somma pari all'ammontare delle Rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo, che hanno scadenza durante il periodo dell'inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell'ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale.

L'Assicurato si definisce temporaneamente "inabile totale al lavoro" se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che al momento dell'adesione sia Produttore di Reddito e che al giorno in cui si verifica il Sinistro non abbia lo status di Lavoratore Dipendente del settore Privato.

Fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 39.

Qualora il Capitale assicurato sia inferiore all'importo erogato del Mutuo ovvero al Debito residuo, le Prestazioni Assicurate verranno ridotte secondo la proporzione tra Capitale assicurato e l'ammontare del Mutuo erogato o del Debito residuo del Contratto di Mutuo.

La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale è sottoposta:

- ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 (sessanta) giorni. L'inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inabilità lavorativa;
- ad un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni: qualora l'Inabilità Temporanea Totale venga notificata all'Assicurato nei primi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza della copertura assicurata l'indennità non verrà corrisposta.

In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Mutuo si rinvia a quanto indicato all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. 9 e 14 che precedono.

ART. 39 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i casi di Inabilità Temporanea Totale causati da:

- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
- contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
- dolo dell'Assicurato;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
- infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
- infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti o risse a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



- infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
- applicazioni di carattere estetico richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;

inoltre, sono esclusi gli infortuni causati da:

- uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall'altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere;
- svolgimento delle seguenti attività professionali:
 - forze dell'ordine e forze armate in servizio attivo all'Estero
 - attività circensi e stuntman
 - attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere.

ART. 40 DENUNCE SUCCESSIVE

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l'Assicurato abbia ripreso la sua Normale attività lavorativa.

ART. 41 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

In caso di infortunio o malattia l'Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto alla Compagnia di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dall'infortunio o dall'inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 del C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

La denuncia dell'infortunio o della malattia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e all'apposita comunicazione o al modulo Denuncia di Sinistro deve essere allegata la documentazione specificata al precedente art. 12.3.

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



ASSICURAZIONE PERDITA D'IMPIEGO

(valida per i Lavoratori Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato) – OPZIONE 3

ART. 42 PRESTAZIONI ASSICURATE

In caso di Perdita d'Impiego dovuta a:

- giustificato motivo oggettivo;
- cause che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;

la Compagnia di Assicurazione liquiderà mensilmente all'Assicurato una somma, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo, pari all'importo delle Rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della Disoccupazione, ad eccezione del primo e dell'ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Disoccupazione, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale.

Fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 43.

Qualora il Capitale assicurato sia inferiore all'importo erogato del Mutuo ovvero al Debito residuo, le Prestazioni Assicurate verranno ridotte secondo la proporzione tra Capitale assicurato e l'ammontare del Mutuo erogato o del Debito residuo del Contratto di Mutuo.

La Copertura Assicurativa per la Perdita d'Impiego è sottoposta:

- ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 (sessanta) giorni. L'inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa;
- ad un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni; qualora la Perdita d'Impiego venga notificata all'Assicurato nei primi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l'indennità non verrà corrisposta.

Qualora la Compagnia di Assicurazione stia pagando le Rate mensili e l'Assicurato intraprenda un'attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente del settore Privato dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell'indennizzo verrà interrotto definitivamente.

Qualora il contratto di lavoro dipendente del settore Privato sia a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell'indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi.

In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Mutuo si rinvia a quanto indicato all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. 9 e 14 che precedono.

ART. 43 ESCLUSIONI

Nessun Indennizzo è dovuto dalla Compagnia di Assicurazione per il caso di Perdita d'Impiego se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è Soggetto diverso da Lavoratore Dipendente del settore Privato con contratto a tempo indeterminato.

Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia di Assicurazione per il caso di Perdita d'Impiego nei seguenti casi:

- l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente del settore Privato in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 (dodici) mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
- il licenziamento è dovuto a giusta causa;
- il licenziamento è dovuto a giustificato motivo soggettivo;
- risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell'Assicurato;
- il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali;
- il licenziamento è tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



- l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
- i contratti di lavoro sono stipulati all'estero a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana;
- all'atto dell'adesione l'Assicurato è a conoscenza della prossima Disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di Disoccupazione;
- l'Assicurato rientra nei casi di Disoccupazione parziale (lavori socialmente utili);
- l'Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento.

ART. 44 DENUNCE SUCCESSIVE - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d'Impiego, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova.

Nel caso in cui l'Assicurato, durante il periodo di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, la Compagnia di Assicurazione provvederà a sospendere l'erogazione della prestazione ed a riprenderla al termine del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro per i mesi restanti al raggiungimento di 18 mensilità.

ART. 45 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

L'Assicurato deve, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi della Disoccupazione, comunicare alla Compagnia di Assicurazione la propria Disoccupazione inviando apposita comunicazione o il modulo Denuncia di Sinistro con allegata la documentazione specificata al precedente art. 12.4.

L'Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia di Assicurazione in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Le Compagnie **Net Insurance S.p.A.** e **Net Insurance Life S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolari del trattamento sono le Compagnie **Net Insurance S.p.A.** e **Net Insurance Life S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalle Compagnie, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con i Titolari (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance e Net Insurance Life tratteranno i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalle Compagnie (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui le Compagnie sono soggette;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti delle Compagnie. La base giuridica si individua nel perseguimento del

legittimo interesse delle Compagnie alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte delle Compagnie per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza le Compagnie non potranno dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, le Compagnie tratteranno i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi delle Compagnie, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con le Compagnie, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consorzi del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Compagnie.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede delle Compagnie.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, le Compagnie si impegnano a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di

clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all’indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alle Compagnie – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l’elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L’Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell’Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto.

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l’Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it



RICHIESTA DI ADESIONE



Richiesta di adesione n°

Polizze Collettive n. 804/805 “CPI MUTUI PRIVATI”
stipulata da CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A. (Contraente)
con NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A.

| 1) Dati dell'Aderente/Assicurato | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| Cognome | | Nome | |
| Indirizzo di Residenza | Località | Provincia | CAP |
| Indirizzo di Domicilio (se diverso da residenza) | Località | Provincia | CAP |
| Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | Codice Fiscale |
| Professione | Documento | Numero | Data e luogo di emissione, Ente emittente |
| | Tipo | | |
| Opzione di Prodotto prescelta | | | |

Percentuale delle prestazioni assicurate per l'Aderente/Assicurato _____ %
Totale capitale residuo, ovvero quota di capitale residuo, per Finanziamenti già assicurati da NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A. tramite CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A. o sue partecipate o controllate _____ Euro

Il sottoscritto:
☐ **ADERENTE/ASSICURATO** - In qualità di intestatario del Finanziamento richiesto n. _____, importo finanziato in linea capitale da erogare/importo residuo del debito in linea capitale assicurato _____ Euro, per una durata/durata residua di _____ mesi, presso CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.

Preso atto che CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A. ha stipulato ai sensi dell'art. 1891 C.C. con NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A. una polizza collettiva di assicurazione a cui possono aderire i clienti persone fisiche di CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A., o delle sue partecipate o controllate.

**RICHIEDE / RICHIEDONO DI ADERIRE
ALLE POLIZZE COLLETTIVE N. 804/805 “CPI MUTUI PRIVATE”**

| | |
|--|------|
| <input type="checkbox"/> Opzione di Prodotto 1 | |
| Riservata a Tutti gli Assicurati Produttori o meno di reddito | |
| A) Assicurazione Temporanea in caso di Morte B) Assicurazione Invalidità Totale Permanente derivante da Infortunio o Malattia | |
| IMPORTO ASSICURATO INIZIALE E PREMIO | |
| Importo assicurato iniziale del Finanziamento (importo Finanziamento erogato o debito residuo del Finanziamento alla data di adesione) | Euro |
| Premio unico anticipato (imposte incluse) | Euro |
| Premio annuale (imposte incluse) | Euro |

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



☐ Opzione di Prodotto 2

Riservata ai Produttori di reddito ad eccezione dei Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indet.

- A) Assicurazione Temporanea in caso di Morte
B) Assicurazione Invalidità Totale Permanente derivante da Infortunio o Malattia
C) Assicurazione Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia

IMPORTO ASSICURATO INIZIALE E PREMIO

| | |
|--|------|
| Importo assicurato iniziale del Finanziamento (importo Finanziamento erogato o debito residuo del Finanziamento alla data di adesione) | Euro |
| Premio unico anticipato (imposte incluse) | Euro |
| Premio annuale (imposte incluse) | Euro |

☐ Opzione di Prodotto 3

Riservata ai soli Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato

- A) Assicurazione Temporanea in caso di Morte
B) Assicurazione Invalidità Totale Permanente derivante da Infortunio o Malattia
D) Assicurazione Perdita d'impiego

IMPORTO ASSICURATO INIZIALE E PREMIO

| | |
|--|------|
| Importo assicurato iniziale del Finanziamento (importo Finanziamento erogato o debito residuo del Finanziamento alla data di adesione) | Euro |
| Premio unico anticipato (imposte incluse) | Euro |
| Premio annuale (imposte incluse) | Euro |

SCELTA BENEFICIARI GARANZIA DECESSO

AVVERTENZE

- L'Aderente/Assicurato può scegliere se designare nominativamente i beneficiari o se designare genericamente come beneficiari i propri eredi legittimi e/o testamentari. In caso di mancata designazione nominativa, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei beneficiari;
- la modifica o revoca del/i beneficiario/i deve essere comunicata alla Compagnia in forma scritta.

Io sottoscritto Aderente/Assicurato, in riferimento alla garanzia Decesso, (barrare una casella alternativamente e, nel caso di indicazione nominativa dei beneficiari, compilare i relativi campi):

☐ **DESIGNO NOMINATIVAMENTE IL/I SEGUENTE/I SOGGETTO/I QUALE BENEFICIARIO/I DELLA PRESTAZIONE**

BENEFICIARIO NOMINATO N. 1

Cognome e Nome / Ragione Sociale _____

Codice Fiscale _____

Indirizzo / Sede Legale _____

Telefono _____ E-mail _____

Relazione del Beneficiario con l'Aderente/Assicurato

☐ Nucleo familiare (rapporto di parentela, coniugio, unione civile, convivenza more uxorio) ☐ Altro

BENEFICIARIO NOMINATO N. 2

Cognome e Nome / Ragione Sociale _____

Codice Fiscale _____

Indirizzo / Sede Legale _____

Telefono _____ E-mail _____

Relazione del Beneficiario con l'Aderente/Assicurato

☐ Nucleo familiare (rapporto di parentela, coniugio, unione civile, convivenza more uxorio) ☐ Altro

☐ **DESIGNO GENERICAMENTE QUALI BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE I MIEI EREDI (LEGITTIMI E/O TESTAMENTARI)**

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



INDICAZIONE REFERENTE TERZO (opzionale)

In caso di specifiche esigenze di riservatezza, l'Aderente/Assicurato può indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal beneficiario) a cui la Compagnia di assicurazione potrà rivolgersi in caso di decesso dell'Assicurato al fine di contattare il Beneficiario designato.

Cognome e Nome / Ragione Sociale _____
Indirizzo / Sede Legale _____
Telefono _____ E-mail _____

AVVERTENZA: l'Aderente/Assicurato assume l'onere di consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dalla normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), al soggetto a cui si riferiscono i dati comunicati alla Compagnia.

Luogo e Data

FIRMA DELL'ADERENTE/ASSICURATO

INFORMATIVA COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Sul Premio vengono applicati i seguenti costi, a carico dell'Aderente/Assicurato:

| Costi effettivamente sostenuti sul Premio | Quota parte sui costi effettivamente percepita per l'intermediazione |
|---|--|
| Euro di cui Euro (50,00 % garanzia vita) di cui Euro (50,00 % garanzie danni) | Euro di cui Euro (60,00 % garanzia vita) di cui Euro (60,00 % garanzie danni) pari in entrambi i casi al 30% del premio imponibile. |

PERIODICITA' E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

| | |
|-------------------------------------|--|
| Periodicità di pagamento del Premio | A scelta dell'Aderente/Assicurato: <ul style="list-style-type: none">• Premio unico anticipato• Premio annuale |
| Mezzi di Pagamento del Premio | <ul style="list-style-type: none">• Addebito in conto corrente;• in caso di Premio Annuo, i rinnovi successivi al primo verranno corrisposti tramite addebito su c/c. |

AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO DEL PREMIO

Autorizzo Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a. a trattenere il suddetto ammontare con addebito sul proprio conto corrente, prendendo atto che la trattenuta della somma corrispondente varrà come pagamento del premio assicurativo a favore di Net Insurance e Net Insurance Life.

A tal fine conferisce all'Istituto apposito mandato all'incasso.

Luogo e Data

FIRMA DELL'ADERENTE/ASSICURATO



INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DELL'ADERENTE/ ASSICURATO

La Compagnia assume il rischio raccogliendo dall' Aderente/Assicurato informazioni sullo stato di salute ed abitudini di vita, mediante richiesta di compilazione del QUESTIONARIO ANAMNESTICO allegando – qualora necessaria - la documentazione medica richiesta dalla Compagnia.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ANAMNESTICO

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per l'Adesione possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, il soggetto di cui alla lettera a) può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico;
- ai sensi della Legge del 7 dicembre 2023 N. 193, l'Assicurato non è tenuto a dichiarare le patologie oncologiche sofferte il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni ovvero 5 anni nel caso di patologia oncologica insorta prima dei 21 anni di età compiuti. Si fanno salve le successive modifiche ed integrazioni normative più favorevoli all'Assicurato.

Si specificano di seguito i seguenti significati:

- Conclusione del trattamento attivo:** la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico, in mancanza di recidive.
- Trattamento farmacologico antitumorale:** chemioterapia, terapia ormonale, immunoterapia, terapia mirata, agenti biologici, trapianto di midollo osseo, terapia cellulare o genica, trial clinici. Rientra nella definizione di trattamento farmacologico antitumorale qualsiasi eventuale combinazione dei trattamenti sopra elencati o altri approcci medici basati sull'evidenza, a seconda del tipo e dello stadio della patologia oncologica. Queste terapie possono essere impiegate in qualunque fase del trattamento della patologia oncologica (sia come terapie adiuvanti che neoadiuvanti).
- Recidiva:** qualsiasi nuova manifestazione clinica associabile ad una patologia oncologica precedente, diagnosticata sia attraverso un esame biologico o di diagnostica per immagini.
- Guarigione:** è da intendersi come equivalente al termine medico di remissione completa, cioè l'assenza di segni e sintomi relativi a una malattia oncologica. La guarigione può essere attestata, tra le altre cose, da un esame fisico, da indagini radiologiche e da biomarcatori sierici.

REVOCA DELLA RICHIESTA DI ADESIONE E DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

- La Richiesta di Adesione alla Polizza Collettiva è revocabile dall'Aderente/Assicurato sino alla Data di Decorrenza del contratto.
- L'Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dalle coperture assicurative relative alla propria Adesione:
 - entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza, con diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto (al netto delle imposte);
 - annualmente, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità, con diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) calcolato sulla base della formula di rimborso prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
- La revoca ed il recesso devono essere comunicati per iscritto alle Compagnie, anche per il tramite della filiale della Contraente presso la quale è stata sottoscritta la Richiesta di Adesione, mediante lettera raccomandata inviata a:

NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A.
c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ ASSICURATO

DICHIARAZIONE DI ADESIONE FACOLTATIVA ALLE POLIZZE COLLETTIVE ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Io sottoscritto Aderente/Assicurato
PRESO ATTO

- che la Contraente ha richiesto, per conto dei propri Clienti e secondo l'opzione da essi prescelta, a NET INSURANCE LIFE S.p.A. una copertura assicurativa per il caso di Decesso e a NET INSURANCE S.p.A. una copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Perdita d'impiego;
- che le suddette garanzie si riferiscono alle Polizze Collettive n. 804/805 che la Contraente ha stipulato con NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A.;



- che le suddette garanzie abbinate al Finanziamento sopra indicato richiesto alla Contraente sono finalizzate a consentire che, in caso si verifichi un evento coperto dalle medesime garanzie, sia erogata la prestazione prevista in base ai criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione;
- che l'efficacia della copertura assicurativa è condizionata all'erogazione/esistenza di un Finanziamento, oltre che all'avvenuto pagamento del Premio, decorre dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza e termina alla data di scadenza del Finanziamento o negli altri casi previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
La piena efficacia della copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione del "QUESTIONARIO ANAMNESTICO" con risposta negativa a tutte le domande in esso contenute e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato, tramite la richiesta di ulteriore documentazione sanitaria. In tali casi, le Compagnie si riservano o meno di accettare il rischio a seguito dell'esame delle risposte al questionario e della eventuale documentazione medica prodotta.

DICHIARO

- che tutte le dichiarazioni e risposte contenute nella presente Richiesta di Adesione sono complete ed esatte;
- di non aver compiuto 65 anni;
- di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 (dodici) mesi, per più di 60 (sessanta) giorni continuativi a causa di Malattia
- Infortunio, se prescelta l'Opzione di prodotto 2 o l'Opzione di prodotto 3;
- di aderire, in qualità di Aderente/Assicurato, alle Polizze Collettive suindicata, che prevedono il versamento di un Premio il cui ammontare lordo totale è quello indicato nella presente Richiesta di Adesione;
- di aver LETTO, COMPRESO ed ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.

| |
|--------------------------------|
| Luogo e Data |
| FIRMA DELL'ADERENTE/ASSICURATO |
| |
| |

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEL SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

AVVERTENZA – Si informa l'Aderente/Assicurato del diritto di ricevere l'informativa precontrattuale della Polizza Collettiva n. 804/805, nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa.

DICHIARO ALTRESI' di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Richiesta di Adesione, in formato cartaceo, il Set Informativo (Mod. NL/NET/0125/01) comprensivo di: DIP Danni (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni), DIP Vita (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi); DIP Aggiuntivo Multirischi (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi), di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018; le Condizioni di Assicurazione (comprensive di Glossario); Richiesta di Adesione (fac-simile);

- ai sensi dell'art. 56 del Regolamento Ivass n. 40/2018 di aver ricevuto il MUP – Modello Unico Precontrattuale.

Inoltre, dichiaro che mi è stata messa a disposizione, da parte della Banca, l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali la Banca ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.

| |
|--------------------------------|
| Luogo e Data |
| FIRMA DELL'ADERENTE/ASSICURATO |
| |
| |

DICHIARO

- di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle sopraindicate Condizioni di Assicurazione:

Art. 3 Requisiti di assicurabilità e formalità di ammissione - Art. 4 Limiti di indennizzo - Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Art. 7 Decorrenza e durata della copertura assicurativa - Art. 8 Diritto di recesso - Art. 12 Denuncia del sinistro - Art. 13 Obblighi dell'Assicurato o dei suoi aventi causa in caso di sinistro - Art. 21 Foro competente - Art. 24 Cessione dei diritti - Art. 30 - 35 - 38 - 42 Prestazioni assicurate - Art. 32 - 36 - 39 - 43 Esclusioni.

| |
|--------------------------------|
| FIRMA DELL'ADERENTE/ASSICURATO |
| |
| |

Condizioni di Assicurazione – CPI MUTUI PRIVATI

Polizza Collettiva ad Adesione facoltativa



Io sottoscritto Assicurato

DICHIARO di possedere tutte le condizioni di assicurabilità come previste dalle Condizioni di Assicurazione;

PRESTO il consenso, con l'apposizione della firma in calce, alla stipula di un'assicurazione sulla mia/nostra vita, ai sensi dell'art. 1919 Cod. Civ..

| |
|---------------------------------------|
| FIRMA DELL'ADERENTE/ASSICURATO |
| |
| |

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ e-mail _____ nella sua qualità di interessato, letta e
compresa l'informativa privacy presente nel Set Informativo:

- a) Per il trattamento dei Suoi dati di natura particolare (es. dati relativi allo stato di salute), per le finalità e con le modalità in essa illustrate, consapevole che il trattamento di tali dati è necessario per dare esecuzione ad alcune attività del rapporto contrattuale (ad es., gestione dei sinistri).

☐ presta il consenso

- b) Consapevole che il mancato conferimento dei seguenti consensi non inficerà i rapporti contrattuali intercorrenti con il Titolare:

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l'esecuzione di attività di marketing generico da parte del Titolare (ad es., questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti del Titolare con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di profilazione a scopo marketing personalizzato da parte del Titolare sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti del Titolare con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l'esecuzione di attività di marketing da parte di Società terze sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di tali società con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

| |
|---------------------------------------|
| Luogo e Data |
| FIRMA DELL'ADERENTE/ASSICURATO |
| |
| |



QUESTIONARIO ANAMNESTICO



QUESTIONARIO ANAMNESTICO – “CPI MUTUI PRIVATI” nn° 804/805

NOME: _____ COGNOME: _____ NATO/A IL: _____

ADESIONE: _____

AVVERTENZA SULLE MODALITÀ DI INVIO DEL QUESTIONARIO ANAMNESTICO ALLA COMPAGNIA

Il presente Questionario Anamnestico potrà essere valutato dalle Compagnie di assicurazione NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A. mediante la piattaforma online messa a disposizione della Contraente:

IMPORTANTE - In ogni caso, il Questionario Anamnestico viene valutato dalle Compagnie di assicurazione NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A., sempre unitamente alla Richiesta di Adesione, compilato e sottoscritto dall'Aderente in ogni sua parte.

AVVERTENZA SULLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ANAMNESTICO

In caso di compilazione del Questionario Anamnestico, si avverte di quanto segue:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato nel questionario possono compromettere il diritto alla prestazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.;
- prima della sottoscrizione del questionario, l'Assicurato è tenuto a verificare l'esattezza e la rispondenza a verità delle risposte rese;
- le compagnie di assicurazione NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A. si riservano il diritto di prestare o meno la copertura assicurativa previo esame delle risposte rese nel questionario e della documentazione sanitaria prodotta eventualmente richiesta;
- ai sensi della Legge del 7 dicembre 2023 N. 193, l'Assicurato non è tenuto a dichiarare le patologie oncologiche sofferte il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni ovvero 5 anni nel caso di patologia oncologica insorta prima dei 21 anni di età compiuti. Si fanno salve le successive modifiche ed integrazioni normative più favorevoli all'Assicurato.

Si specificano di seguito i seguenti significati:

- Conclusione del trattamento attivo:** la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico, in mancanza di recidive.
- Trattamento farmacologico antitumorale:** chemioterapia, terapia ormonale, immunoterapia, terapia mirata, agenti biologici, trapianto di midollo osseo, terapia cellulare o genica, trial clinici. Rientra nella definizione di trattamento farmacologico antitumorale qualsiasi eventuale combinazione dei trattamenti sopra elencati o altri approcci medici basati sull'evidenza, a seconda del tipo e dello stadio della patologia oncologica. Queste terapie possono essere impiegate in qualunque fase del trattamento della patologia oncologica (sia come terapie adiuvanti che neoadiuvanti).
- Recidiva:** qualsiasi nuova manifestazione clinica associabile ad una patologia oncologica precedente, diagnosticata sia attraverso un esame biologico o di diagnostica per immagini.
- Guarigione:** è da intendersi come equivalente al termine medico di remissione completa, cioè l'assenza di segni e sintomi relativi a una malattia oncologica. La guarigione può essere attestata, tra le altre cose, da un esame fisico, da indagini radiologiche e da biomarcatori sierici.

Le dichiarazioni rese sono valide 6 mesi. Il questionario dovrà essere compilato accuratamente, evitando macchie o cancellature; un semplice tratto non sarà considerato come una risposta valida. Le compagnie di assicurazione si riservano di chiedere documentazione medica supplementare.

| | | |
|--|--|---|
| Altezza: cm Peso: kg Differenza (Altezza - Peso): | | In caso di risposta affermativa, fornire le precisazioni richieste |
| 1 Questa differenza è inferiore a 80 o superiore a 120? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| 2 È attualmente inabile al lavoro, totalmente o parzialmente, per malattia o infortunio? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Da quando? Per quale motivo? |
| 3 È sottoposto attualmente ad un trattamento medico, a delle cure, ad una sorveglianza medica? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Per quale(i) motivo(i)? Da quando? Trattamento e posologia..... |
| 4 È colpito da una malattia cronica, da infermità, invalidità o da postumi di una malattia o di un infortunio? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Di quale natura? Da quando? |
| 5 È titolare di una pensione per malattia o infortunio? È titolare di una rendita per infortunio sul lavoro superiore al 15%? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Per quale(i) motivo(i)? Percentuale(i)?% Da quando? (allegare copia della notifica di rendita) |
| 6 Gode dell'esonero dal ticket a causa di una malattia o di un infortunio? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Per quale(i) motivo(i)? Da quando? |
| 7 Negli ultimi 5 anni ha dovuto interrompere il lavoro per più di 30 giorni consecutivi per malattia o infortunio? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Per quale(i) motivo(i)? Quando? Per quanto tempo? |



| QUADRO RISERVATO ALL'ASSICURATO | |
|--|--|
| Nome: _____ | |
| Cognome: _____ | |
| Luogo: _____ | |
| Data: __/__/____ | |
| Letto ed approvato, _____ | |
| (L'Assicurato, firma per esteso e leggibile) | |